

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 34 del 21 marzo 2023

Oggetto: Affidamento diretto di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel luogo di lavoro ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. CIG N. Z953A77388.

PREMESSO che:

- questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17
 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
 riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n.
 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e
 ss. mm. e ii;
- il D. Lgs. 267/2000, all'art. 192, stabilisce che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss. mm. e ii., (che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

CONSIDERATO che:

- l'art. 31 del D. Lvo 81/2008 ha sancito l'obbligo, per il datore di lavoro, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro con il fine di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- l'art. 32 del D. Lvo 81/2008, ha individuato le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione richiedendo, nello specifico, per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative:
- il medesimo art. 31, al comma 4, prevede che il ricorso a persone esterne sia obbligatorio in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti richiesti;

VERIFICATO che all'interno del Consiglio di Bacino Veronese non vi sono figure professionali qualificate per l'espletamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e che quello precedentemente assegnato è venuto a scadere, rendendosi così necessario procedere alla individuazione di un nuovo soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in questione;

VERIFICATO inoltre che la normativa attualmente in vigore, riguardante il ricorso al mercato elettronico (MEPA), è a tutt'oggi quella da ultimo modificata con il comma 130



dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e che pertanto l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che per l'acquisizione dei prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro si possa procedere anche senza ricorrere al MEPA;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici e, in particolare l'art. 36 sulla disciplina dei contratti sotto soglia;

VISTO l'art. 32 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che consente di assumere una unica determinazione a contrarre in forma semplificata dopo la procedura di scelta dell'affidatario:

VISTO il "Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive modificazioni)" del consiglio di Bacino Veronese, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 2017, esecutiva;

VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto Regolamento, che consente, per affidamenti d'importo inferiore a 3.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

DATO ATTO che questo ente ha proceduto ad una indagine di mercato informale, condotta con comparazione di preventivi di spesa e di offerte precedenti per commesse identiche, a seguito della quale è stato indicato come congruo il costo massimo stimato per l'espletamento del servizio di RSPP presso il CBVR nell'importo di € 1.400,00;

RICHIAMATA la sentenza TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. Il del 15.202023 n. 38, secondo la quale l'appalto di servizi standardizzati di importo inferiore a 40.000 euro è soggetto al criterio del minor prezzo quando la *lex specialis* descrive puntualmente gli elementi individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute, senza lasciare margini di definizione dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa;

CONSIDERATO che l'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel luogo di lavoro deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni richieste dal decreto I.vo 81/2008 e ss.mm.e ii. e in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto con il Consiglio di Bacino Veronese;

VISTI dunque i preventivi di spesa acquisiti in data 3.3.2023 (conservato al prot. CBVR n. 0308.2023) e in data 6.3.2023 (conservato al prot. CBVR n. 0307.2023) concernenti



l'offerta per l'assunzione di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro;

DATO ATTO che, sulla base dei preventivi acquisiti, l'offerta che riporta il minor prezzo è quella presentata dalla società SIV SpA - Servizi Integrati Verona, con sede in Via E. Fermi 40, 37136 Verona, CF e P.Iva n. 04347640239, al costo annuale di € 400,00 al netto dell'IVA;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2022 2024 ed il relativo Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 12 maggio 2022, esecutiva;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che, all'art. 1, comma 775, differisce al 30 aprile 2023 il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali, con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;
- la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 23 del 15 dicembre 2022, esecutiva, di approvazione degli schemi di Bilancio di previsione 2023 – 2025 e del relativo Documento Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese;

VERIFICATO che il bilancio, al cap. 190 "Prestazioni professionali e specialistiche - codice 01.02-1.03.02.11.999", detiene la disponibilità necessaria per far fronte alla spesa in parola;

VALUTATO opportuno, in considerazione del valore del contratto e della sua durata, di doversi avvalere della facoltà di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, come consentito, rispettivamente, agli articoli 93, comma 1 e 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO, infine, che l'ente si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica delle condizioni dichiarate dall'operatore economico e che, laddove all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione la stazione appaltante si avvarrà della facoltà della risoluzione del contratto;

VISTO infine l'art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell'IVA a carico del fornitore;

DETERMINA

- 1. DI AFFIDARE alla società SIV SpA Servizi Integrati Verona, con sede in Via E. Fermi 40, 37136 Verona, CF e P.Iva n. 04347640239 l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel luogo di lavoro del Consiglio di Bacino Veronese e l'espletamento dei relativi compiti ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, per la durata di 12 mesi a far data dalla pubblicazione della presente determina all'albo on line dell'ente.
- 2. DI CORRISPONDERE alla società SIV SpA, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, la somma di € 400,00 al netto dell'IVA.
- 3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.



- 4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di SIV SpA Servizi Integrati Verona, la spesa complessiva di € 488,00 al capitolo 190, "Prestazioni professionali e specialistiche codice 01.02-1.03.02.11.999", impegno n. 7/2023.
- 5. DI PROCEDERE alla liquidazione della somma pattuita su presentazione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, secondo i termini di pagamento previsti nel settore della pubblica amministrazione.

Il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini